



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 26 OTT. 2022

Prot. n.S110/2022/736959 /8.4.8 – 2009-18

Oggetto: proroga incarico di temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di ROVERETO al segretario comunale di RONCEGNO TERME, dott. Alberto Giabardo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che la sede segretariale del comune di Rovereto è vacante;

vista la nota PAT/RFS110-10/10/2022-0691687 con la quale il Sindaco del comune di Rovereto chiede di prorogare, per il periodo dal 01/11/2022 al 31/01/2023, l'incarico di temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale al segretario comunale di Roncegno Terme, dott. Alberto Giabardo;

vista la nota PAT/RFS110-25/10/2022-0733114 con la quale il Sindaco del comune di Roncegno Terme esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico di reggenza al segretario dott. Alberto Giabardo;

visto l'art. 162 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che prevede come il Presidente della Provincia debba assicurare, su richiesta del Sindaco, la copertura delle sedi segretarie momentaneamente vacanti incaricando un segretario di comune viciniore;

visti gli atti sopra richiamati, depositati presso il Servizio Autonomie Locali;

dispone

di incaricare, per le ragioni meglio esposte in premessa, il segretario comunale, dott. Alberto Giabardo della temporanea reggenza a scavalco della segreteria del comune di Rovereto per il periodo dal 01/11/2022 (o dalla data del presente decreto, se successiva) al 31/01/2023.

Al suddetto incaricato sono dovuti gli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva, come disposti dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.

Gli emolumenti in questione dovranno formare oggetto di apposito atto deliberativo.

Il Sindaco del Comune interessato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

- dott. Maurizio Fugatti -